SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 agosto 2005, n. **205.**

Regolamento sulle modalità di funzionamento delle sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, in applicazione dell'articolo 30-*bis*, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e, in particolare, l'articolo 30-*bis*, introdotto dalla legge del 23 aprile 2003, n. 109;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 concernente la disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Ritenuto di uniformarsi a tale parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 5 agosto 2004;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30-*bis*, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il funzionario incaricato della direzione della sezione distaccata è delegato dal titolare della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende ad espletare le procedure di esame per l'assunzione di impiegati a contratto.

Art. 2.

1. La rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata indica, in sede di formulazione per ciascun esercizio finanziario delle previsioni relative al fabbisogno di fondi sui capitoli di bilancio competenti, la quota-parte di pertinenza della sezione medesima riferita alle spese di personale, di locazione e di manutenzione, di acquisto di dotazioni e attrezzature, nonché di funzionamento e per le attività di carattere istituzionale.

2. I competenti uffici ministeriali, nell'assegnazione delle risorse finanziarie alla rappresentanza diplomatica da cui dipende la sezione distaccata, provvedono a specificare la quota del finanziamento da attribuire alla sezione stessa.

Art. 3.

1. Ai fini della resa del conto, tutta la documentazione contabile, concernente la sezione distaccata confluisce in quella relativa alla rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro degli affari esteri
FINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 271

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri):

«Art. 30-*bis* *(Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche).* — 1. Per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto

del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sezioni distaccate di rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro soppressione.

2. L'incarico di dirigere in loco una sezione distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri e accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali esterni, con funzioni di incaricato d'affari *ad interim.* Il capo della missione diplomatica mantiene, in conformità alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come capo missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione distaccata.

3. Il funzionario incaricato della direzione della sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'art. 101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'àmbito delle risorse disponibili, posti di organico per altro personale non diplomatico dei ruoli organici dell'amministrazione degli affari esteri destinato a prestare servizio presso la sezione. L'amministrazione, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, può autorizzare altresì l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la sezione e a quest'ultima assegnati.

4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata determina il numero e la ripartizione dei posti di organico della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima. Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi dell'art. 171, i parametri relativi alla sede dove viene istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento economico spettante al personale dei ruoli organici destinato a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai sensi e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 171-*bis.* Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della spesa.

5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive che le vengono impartite dalla missione diplomatica da cui dipende, assicura le funzioni di cui all'art. 37. Essa svolge altresì le funzioni consolari di cui all'art. 39.

6. La sezione può essere ubicata anche all'interno dei locali degli uffici di altri Stati membri dell'Unione europea o della Commissione europea eventualmente disponibili in loco. A tale fine è stipulata una convenzione che prevede l'eventuale corresponsione di un canone di locazione e il rimborso diretto ai predetti Stati o alla Commissione europea delle spese per il funzionamento della sezione.

7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni, le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre, sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 si veda nelle note alle premesse.

05G0230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Oneto Pablo Emilio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Oneto Pablo Emilio, nato il 27 luglio 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-

professionale conseguito in Argentina di «Licenciado en Economia Agropecuaria» conseguito presso l'«Universidad de Belgrano» il 7 novembre 1994, e rilasciato il 13 febbraio 1995 ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria Agronómica» di Buenos Aires dal 23 settembre 2004;

Ritenuto che il sig. Oneto Pablo Emilio abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 agosto 2005;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nella nota in atti datata 3 agosto 2005;

Decreta:

Al sig. Oneto Pablo Emilio, nato il 27 luglio 1965 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09327

DECRETO 8 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Raducka Stefania Krystyna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 19/2001 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di «Magistra Psychologii» conseguito in Polonia presso la «Uniwersytet Wroclawski» (Polonia) in data 5 luglio 1985 e rilasciato il 22 agosto 1985 - ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha svolto attività professionale in Polonia dal 1985 al 2000, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Raducka Stefania Krystyna, nata a Walbrzych (Polonia) il 15 dicembre 1961, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) teoria e tecnica dei tests;

b) psicologia dinamica.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

05A09326

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Stanev Ivan Petrov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Bulgaria di cui è in possesso dall'8 settembre 1994, come attestato dal Consiglio del collegio degli avvocati di Plovdiv (Bulgaria), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di Giurista» presso l'Università di Sofia «Kliment Ohridski» (Bulgaria) nell'aprile 1982 e rilasciato in data 18 giugno 1982;

Preso atto che il sig. Stanev ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 12 giugno 2001;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stanev Ivan Petrov, nato il 2 febbraio 1957 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti:

1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09328

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Peixoto Solange, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Peixoto Solange, nata il 24 aprile 1967 a Vitòria (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Assistente socìal» conseguito in Brasile presso la «Universidade Federal do Espirito Santo» di Vitòria (Brasile) in data 5 novembre 1991 e rilasciato in data 28 novembre 1991 ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione B ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente risulta essere stata iscritta al «Conselho Regional de Servico Social» di Vitòria dal 27 ottobre 1991 al 26 aprile 1994 e dal 13 novembre 1997 al 13 novembre 2000;

Preso atto che la sig.ra Peixoto ha svolto attività professionale in Brasile, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Peixoto possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Como in data 30 agosto 1999, rinnovato in data 4 dicembre 2001 con validità fino al 27 ottobre 2006 per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Peixoto Solange, nata il 24 aprile 1967 a Vitòria (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09329

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Morelli Gisella Ana Cielo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Morelli Gisella Ana Cielo nata a Rosario - Santa Fè (Argentina) il 26 ottobre 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica Argentina Santa Maria de Los Buenos Aires» (Argentina) in data 19 marzo 1998 e rilasciato il 22 giugno 1998, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados 2da Circunscripciòn Judicial Provincia de Santa Fe» (Argentina) dal 26 agosto 1998 al 5 novembre 2002;

Preso atto che la sig.ra Morelli è, altresì, in possesso del titolo di «Magister en Asesoramiento Jurídico de Empresas» conseguito presso la «Universidad Austral» di Rosario (Argentina) il 12 luglio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 aprile 2004;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Morelli Gisella Ana Cielo nata a Rosario - Santa Fè (Argentina) il 26 ottobre 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09330

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Iovino Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza del sig. Iovino Andrea, nato il 20 luglio 1974 a Poggiomarino (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad Santa María» di Caracas (Venezuela) in data 3 novembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» (Venezuela) dal 2002 con il n. 49926;

Vista l'esperienza professionale documentata in atti e il diploma di Master universitario di secondo livello in diritto tributario «Antonio Berlieri» conseguito presso l'«*Alma Mater Studiorum*» di Bologna nel 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Iovino Andrea, nato il 20 luglio 1974 a Poggiomarino (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:

1) diritto civile;

2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09331

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Kramer Gernot, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Kramer Gernot, nato a Munchen (Germania) il 17 aprile 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale tedesco di chemiker ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico diplom-chemiker-univ, conseguito presso la «Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen» in data 29 marzo 2000 e del doktor der Naturwissenschaften, conseguito il 3 luglio 2003 presso la «Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen»;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità tedesca nel caso del sig. Kramer Gernot si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 luglio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo 277/03 di cui sopra;

Decreta:

Al sig. Kramer Gernot, nato a Munchen (Germania) il 17 aprile 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei chimici - sez. A, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09350

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgetti Patrizia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Giorgetti Patrizia, nata a Saronno il 5 gennaio 1962, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo tedesco di psychotherapeut, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in psicologia - indirizzo applicativo conseguito presso l'Università di Padova in data 23 febbraio 1994;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta all'ordine degli psicologi della Lombardia dal 25 marzo 1996;

Considerato che è in possesso della «Approbation als Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeutin», rilasciata dalla «Baden-Wurttemberg approbationsurkunde», in data 23 giugno 2003 ed inoltre è iscritta

presso la «Landespsychotherapeutenkammer Baden Wurttemberg» come attestato in data 23 novembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 27 maggio 2005;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Giorgetti Patrizia nata a Saronno il 5 gennaio 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09351

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di revisore contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, nata a Guayaquil (Ecuador) il 27 aprile 1970, cittadina ecuadoriana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di kontador publico, conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di revisore contabile;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico titulo de contador publico autorizado rilasciato il 25 novembre 1998, e del titolo licenciada en contaduria y auditoria rilasciato il 26 novembre 1999, conseguiti presso l'«Universidad Laica Vincente Rocafuerte de Guayaquil»;

Considerato che la richiedente è iscritta alla «Federacion Nacional de Contadores del Ecuador» dal 21 dicembre 1998;

Preso atto delle informazioni acquisite dall'Ambasciata d'Italia in Ecuador in cui è stato precisato che il titolo di licenciada en contaduria y auditoria e ulteriore titolo che il professionista, già iscritto presso la «Federacion» acquisisce successivamente a tale iscrizione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Preso atto del conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di revisore contabile e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Genova, rinnovato in data 23 febbraio 2004 con scadenza il 27 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, nata a Guayaquil (Ecuador) il 27 aprile 1970, cittadina ecuadoriana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei «Revisori contabili» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) principi contabili.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare alla commissione esaminatrice, istituita presso il registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto, la commissione dà immediata notizia del calendario della prova all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

05A09352

DECRETO 16 settembre 2005.

Modifica del decreto 24 giugno 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Kokona Elira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 24 giugno 2005 con il quale si riconosceva il titolo di avokat conseguito in Albania dalla sig.ra Kokona Elira, cittadina albanese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto all'art. 1 «è riconosciuto il titolo professionale di abogada» invece di «avokat», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Kokona Elira pervenuta in data 3 agosto 2005;

Decreta:

Il decreto datato 24 giugno 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «avokat», conseguito in Polonia da Kokona Elira, nata a Tirana 28 novembre 1973, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: la parola «abogado» è sostituita con la parola «avokat».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 giugno 2005.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09353

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Arlt Roland, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Arlt Roland nato a Lubeck (Germania) il 12 novembre 1976, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogado, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Perugia in data 27 febbraio 2002;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho in data 15 novembre 2004 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 10 marzo 2005;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 2 aprile 2005 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Arlt Roland nato a Lubeck (Germania) il 12 novembre 1976, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A09357

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Carrato Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Carrato Antonio nato a Baruta (Venezuela) il 26 aprile 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di ingeniero ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico ingeniero industrial, conseguito presso l'«Universidad Josè Maria Vargas» di Caracas in data 15 maggio 1999;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros de Venezuela» al n. 139817 dal 4 luglio 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 luglio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) meccanica del volo, 2) ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Carrato Antonio nato a Baruta (Venezuela) il 26 aprile 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: 1) meccanica del volo (scritta e orale); 2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale»

05A09358

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, nata a Guayaquil (Ecuador) il 27 aprile 1970, cittadina ecuadoriana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di contador publico, conseguito in Ecuador, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico titulo de contador publico autorizado rilasciato il 25 novembre 1998, e del titolo licenciada en contaduria y auditoria rilasciato il 10 settembre 1999, conseguiti presso l'«Universidad Laica Vincente Rocafuerte de Guayaquil»;

Considerato che la richiedente è iscritta alla «Federacion Nacional de Contadores del Ecuador» dal 21 dicembre 1998;

Preso atto delle informazioni acquisite dall'Ambasciata d'Italia in Ecuador in cui è stato precisato che il titolo di licenciada en contaduria y auditoria è ulteriore titolo che il professionista, già iscritto presso la «Federacion» acquisisce successivamente a tale iscrizione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 aprile 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999,e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura di Genova, rinnovato in data 23 febbraio 2004 con scadenza il 27 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Morla Crespin Maria del Rosario, nata a Guayaquil (Ecuador) il 27 aprile 1970, cittadina ecuadoriana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto tributario, 2) diritto societario, 3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A09359

DECRETO 16 settembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra De Marco Maria Soledad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra De Marco Maria Soledad, nata a Buenos Aires (Argentina) il 21 dicembre 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciatura en psicologa presso l'«Universidad de Buenos Aires il 13 maggio 2004»;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il Ministerio de Salud y Ambiente, con il numero di matricola 36912 dal 14 dicembre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra De Marco Maria Soledad, nata a Buenos Aires (Argentina) il 21 dicembre 1979, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 settembre 2005

Il direttore generale: MELE

05A09360

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2005.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;

b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;

c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;

d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da:

a) minimizzare le cause d'incendio;

b) limitare danni alle persone ed alle cose;

c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Commercializzazione CE

1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformità alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente

decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.

Art. 5.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.

2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».

3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 è sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».

4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I VANI DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO UBICATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

1. *Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi.*

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.

2. *Disposizioni generali.*

Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.

Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano.

I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.

All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE.

L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.

Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonché nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilità d'incendio in esse.

3. *Vano di corsa.*

In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:

in vano aperto;

in vano protetto;

in vano a prova di fumo.

3.1 Vano aperto.

Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.

3.2. Vano protetto.

Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;

tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.

3.3. Vano a prova di fumo.

Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8;

le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;

le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.

4. *Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro.*

Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo.

Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.

Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio.

Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa.

5. *Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.*

Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile.

L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di:

0,20 m^2 per il vano di corsa;

0,05 m^2 per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.

Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione.

La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell'edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione.

6. *Misure di protezione attiva.*

Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire.

In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.

Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.

7. *Vani di corsa per ascensore antincendio.*

Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure:

tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio;

l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato

di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;

le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;

gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;

l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;

ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m^2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;

la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto;

le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;

la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;

i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;

in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;

i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;

in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;

un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;

nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;

gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio;

gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo.

8. *Vano di corsa per ascensore di soccorso.*

Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti:

il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio;

il locale del macchinario deve essere installato nella sommità dell'edificio con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo;

non è ammesso un azionamento di tipo idraulico;

i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120;

le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:

larghezza	1,10 m
profondità	2,10 m
altezza interna di cabina	2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore)	1,00 m

le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l'ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco;

un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso;

per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola;

per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.

9. *Norme di esercizio.*

L'uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione è sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall'esterno.

In caso d'incendio è consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore.

I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.

05A09386

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «alpha-cypermethrin» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alpha-cypermethrin la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti alpha-cypermethrin, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Bestseller 10 EC	009354	15 settembre 1997	Chimac-Agriphar S.A.
Dorital SC	010940	17 maggio 2001	Erregi S.r.l.
Cutter 5 EC	011337	22 maggio 2002	Green Trade S.r.l.
Alfamag	012147	21 giugno 2004	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
Troid	010170	11 ottobre 1999	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
Bill	011810	15 luglio 2004	Sipcam S.p.a.

05A09324

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «desmedipham» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alphacypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham. ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti desmedipham dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva desmedipham la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti «desmedipham» le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Betanal Progress	008110	9 novembre 1992	Bayer Cropscience S.r.l.
Mercury 163	008206	16 marzo 1993	Bayer Cropscience S.r.l.
Kemifam Combi FL	008686	31 gennaio 1995	Bayer Cropscience S.r.l.
Contatto Più	008620	23 dicembre 1994	Feinchemie Schwebda GMBH

05A09325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 settembre 2005.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, stipulato il 19 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTTuCS UIL, nonché il CCNL del 23 luglio 2003 tra Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET, FEDERRETI con la partecipazione di Confcommercio e UGL - terziario;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito al mese di luglio 2005, è determinato a livello nazionale nell'unita tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La tabella prescinde:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO ORARIO DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO - COMPARTO AZIENDE ALBERGHIERE

NAZIONALE **LUGLIO 2005**

Livelli	QA	QB	1	2	3	4	5	6S	6	7	Media
Paga base	1.185,73	1.062,59	954,20	831,07	756,90	687,65	614,92	572,92	557,55	491,78	654,79
Contingenza	542,70	537,59	536,71	531,59	528,26	524,94	522,37	520,64	520,51	518,45	524,06
Anzianità (due scatti)	81,60	78,50	75,40	72,30	69,72	66,10	65,08	62,50	61,98	60,94	65,66
Indennità di funzione	46,48	41,32									
Lordo mensile	1.856,51	1.720,00	1.566,31	1.434,96	1.354,88	1.278,69	1.202,37	1.156,06	1.140,04	1.071,17	1.245,15
TOTALE LORDO ANNUO (14 mensilità)	25.991,14	24.080,00	21.928,34	20.089,44	18.968,32	17.901,66	16.833,18	16.184,84	15.960,56	14.996,38	17.432,05
Oneri previd. e ass.vi											
Inps (29,98%)	7.792,14	7.219,18	6.574,12	6.022,81	5.686,70	5.366,92	5.046,59	4.852,22	4.784,98	4.495,91	5.226,13
Inail (2,2%)	571,81	529,76	482,42	441,97	417,30	393,84	370,33	356,07	351,13	329,92	383,51
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	8.363,95	7.748,94	7.056,54	6.464,78	6.104,00	5.760,76	5.416,92	5.208,29	5.136,11	4.825,83	5.609,64
Trattamento fine rapporto	1.925,27	1.783,70	1.624,32	1.488,11	1.405,06	1.326,05	1.246,90	1.198,88	1.182,26	1.110,84	1.291,26
Rivalutazione T.F.R. (2,793103%)	376,42	348,74	317,58	290,95	274,71	259,27	243,79	234,40	231,15	217,19	252,46
Contributo EBT	48,40	44,81	41,75	38,15	35,98	33,95	31,84	30,62	30,19	28,29	33,01
Contributo INPS (10% di contributo EBT)	4,84	4,48	4,18	3,82	3,60	3,40	3,18	3,06	3,02	2,83	3,30
Previdenza complementare (20% di 0,55%)	28,59	26,49	24,12	22,10	20,87	19,69	18,52	17,80	17,56	16,50	19,18
COSTO ANNUO	36.738,61	34.037,16	30.996,83	28.397,35	26.812,54	25.304,78	23.794,33	22.877,89	22.560,85	21.197,86	24.640,90
COSTO ORARIO	22,90	21,22	19,32	17,70	16,72	15,78	14,83	14,26	14,07	13,22	15,36
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,96	0,89	0,81	0,74	0,70	0,66	0,62	0,60	0,59	0,55	0,64
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,32	0,29	0,27	0,24	0,23	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,21
TOTALE COSTO ORARIO	24,18	22,40	20,40	18,68	17,65	16,66	15,65	15,06	14,85	13,95	16,22

NOTE: a) Ai sensi dell'art. 199 se la prestazione di lavoro avviene nel periodo notturno, il costo orario viene maggiorato del 12% per i lavoratori con qualifica notturna, e del 25% per gli altri lavoratori.

b) Ai sensi dell'art. 203 se la prestazione di lavoro avviene nelle festività di cui all'art. 107, il costo orario viene maggiorato del 20%.

ORARIO DI LAVORO		
Ore teoriche (40 ore x 52,2 settimane)		2.088
Ore non lavorate per:		
Ferie (26 giorni)	173	
Festività soppresse (1 giorno)	7	
Permessi retribuiti	104	
Festività (12 giorni)	80	
Malattia, gravidanza, infortunio (15 giorni)	100	
Assemblee sindacali, permessi (2 giorni)	13	
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	7	
Totale ore mediamente non lavorate	484	
Ore mediamente lavorate		1.604

05A09387

DECRETO 22 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa 2001 s.c. a r.l.», in Martellago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi – Ministero delle attività produttive e del direttore generale della Direzione generale e degli AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva – Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2005;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore: «Società Cooperativa 2001 s.c. a r.l., con sede in Martellago (Venezia) – Piazza Vittoria, 28 – costituita per rogito notaio Roberto Callegaro in data 17 settembre 1981, repertorio n. 8210, posizione B.U.S.C. n. 2217.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 22 settembre 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A09409

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Combattenti a r.l.», in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*octiesdecies* - primo e terzo comma del codice civile, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Rilevato, dagli accertamenti ispettivi, che la società cooperativa in liquidazione ordinaria, non depositando i bilanci di liquidazione da oltre un quinquennio, versa nella fattispecie prevista dall'art. 2545-*octiesdecies* - secondo comma, conseguentemente, ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Combattenti a r.l.», in liquidazione, con sede in Savona, Corso XX settembre n. 13-4, costituita il 13 novembre 1950 per rogito notaio Pendola Pietro di Savona, repertorio n. 13043, registro imprese n. 1644, Busc n. 55/33116.

In difetto di presentazione, alla Direzione provinciale del lavoro di Savona – Area cooperazione – piazza Martiri della Libertà n. 9 – 17100 Savona, di domande formali e motivate da parte di creditori o altri interessati alla prosecuzione della liquidazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento, la società cooperativa, a cura del conservatore, sarà cancellata dal registro delle imprese.

Savona, 29 settembre 2005

Il direttore provinciale: OLIVIERI

05A09406

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «San Cristoforo Società cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, in Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*octiesdecies* – secondo e terzo comma del codice civile, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Rilevato, dagli accertamenti ispettivi, che la società cooperativa in liquidazione ordinaria, non depositando i bilanci di liquidazione da oltre un quinquennio, versa nella fattispecie prevista dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, conseguentemente, ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «San Cristoforo Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Savona via Guidobono n. 30-10, costituita il 25 maggio 1973 per rogito notaio Enzo Lepri di Albisola Superiore, repertorio n. 13697/315, registro imprese 5009, Busc n. 588/125807.

In difetto di presentazione, alla Direzione provinciale del lavoro di Savona – Area cooperazione - Piazza Martiri della Libertà n. 9 - 17100 Savona - di domande formali e motivate da parte di creditori o altri interessati alla prosecuzione della liquidazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento, la società cooperativa, a cura del conservatore, sarà cancellata dal registro delle imprese.

Savona, 29 settembre 2005

Il direttore provinciale: OLIVIERI

05A09407

PROVVEDIMENTO 29 settembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Baia dei Saraceni a r.l.», in liquidazione, in Finale Ligure.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*octiesdecies* – secondo e terzo comma del codice civile, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Rilevato, dagli accertamenti ispettivi, che la società cooperativa in liquidazione ordinaria, non depositando i bilanci di liquidazione da oltre un quinquennio, versa nella fattispecie prevista dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, conseguentemente, ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Baia dei Saraceni a r.l.» in liquidazione, con sede in Finale Ligure (Savona) via Brunenghi n. 267, costituita il 7 novembre 1992 per rogito notaio Enzo Motta di Savona, repertorio n. 49130, registro imprese n. 15400, Busc n. 1054/264230.

In difetto di presentazione, alla Direzione provinciale del lavoro di Savona – Area cooperazione - Piazza Martiri della Libertà n. 9 - 17100 Savona - di domande formali e motivate da parte di creditori o altri interessati alla prosecuzione della liquidazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'odierno provvedimento, la società cooperativa, a cura del conservatore, sarà cancellata dal registro delle imprese.

Savona, 29 settembre 2005

Il direttore provinciale: OLIVIERI

05A09408

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 settembre 2005.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE STRUTTURALI E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in

particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1994 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Firenze è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 510 dell'8 novembre 2004 dei commissari liquidatori, nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la proposta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del dott. Franco Turri, dirigente, ritenuta figura idonea per motivi di piena e perfetta conoscenza della situazione economico-finanziaria del Consorzio;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Viste le ministeriali del 27 ottobre 2004 e 26 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive con le quali si è stabilito che la sottoscrizione dell'atto di nomina del commissario *ad acta* rientra tra le competenze dei direttori generali;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decretano:

Il dott. Franco Turri, nato a Firenze il 5 aprile 1948, domiciliato in Scarperia (Firenze), via Strabello di Ago n. 13/D, è nominato, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Firenze, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale
per le politiche strutturali e dello sviluppo rurale
del Ministero delle politiche agricole e forestali
SERINO

Il direttore generale
per gli enti cooperativi
del Ministero delle attività produttive
CINTI

05A09354

DECRETO 12 settembre 2005.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Caserta è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 77 del 17 dicembre 2004 e successiva rettifica del 5 maggio 2005 dei commissari liquidatori, nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la proposta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del rag. Alberto Rivieccio, capo contabile e responsabile amministrativo, ritenuta figura idonea per motivi di piena e perfetta conoscenza della situazione economico finanziaria del consorzio;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Viste le ministeriali del 27 ottobre 2004 e 26 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive con le quali si è stabilito che la sottoscrizione dell'atto di nomina del commissario *ad acta* rientra tra le competenze dei direttori generali;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decretano:

Il rag. Alberto Rivieccio, nato a Napoli il 27 novembre 1958, residente a Napoli, via Cilea n. 112, è nominato con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Caserta, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale per le politiche strutturali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
SERINO

Il direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive
CINTI

05A09355

DECRETO 12 settembre 2005.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso ed Isernia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso-Isernia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la delibera n. 73/3 del 28 aprile 2004 dei commissari liquidatori, nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del rag. Giuseppe Cannavina, dipendente del consorzio con funzioni di coordinatore dell'area amministrativa e finanziaria, ritenuta figura idonea per motivi di piena e perfetta conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Viste le ministeriali del 27 ottobre 2004 e 26 novembre 2004 del Ministero delle attività produttive con le quali si è stabilito che la sottoscrizione dell'atto di nomina del commissario *ad acta* rientra tra le competenze dei direttori generali;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decretano:

Il rag. Giuseppe Cannavina, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 16 marzo 1953, domiciliato in Ripalimosani, via A. Moro n. 18, è nominato, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso ed Isernia, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale per le politiche strutturali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
SERINO

Il direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive
CINTI

05A09356

DECRETO 23 settembre 2005.

Definizione di passata di pomodoro.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DELLA SALUTE E PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della direttiva 2000/13/CE;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 204;

Considerato che la passata di pomodoro è un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni d'uso della denominazione di vendita «passata di pomodoro», in particolare i requisiti che il prodotto deve possedere per rispondere alle aspettative del consumatore;

Valutato il metodo di analisi per la verifica dell'eventuale aggiunta di acqua;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di passata di pomodoro

1. La denominazione di vendita «Passata di pomodoro» è riservata al prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco, sano e maturo, avente il colore, l'aroma ed il gusto caratteristici del frutto da cui proviene, per spremitura, eventuale separazione di bucce e semi e parziale eliminazione dell'acqua di costituzione in modo che il residuo ottico rifrattometrico risulti compreso tra 5 e 12 gradi Brix, con una tolleranza di 3%, al netto del sale aggiunto.

2. Per il prodotto definito al comma 1 può essere usata anche la denominazione di vendita «Passato di pomodoro».

3. Non è consentito concentrare il succo di pomodoro al di sopra di 12 gradi Brix e provvedere poi alla successiva diluizione per la preparazione della passata di pomodoro.

4. La passata di pomodoro, qualora non confezionata immediatamente, deve essere condizionata in asettico.

5. Il prodotto di cui al comma 1 possiede i seguenti requisiti:

a) zuccheri totali, espressi in zucchero invertito, in misura non inferiore a 42% del residuo ottico, al netto del sale aggiunto;

b) pH non superiore a 4,5;

c) limite di conteggio Howard (HMC): massimo 70 campi positivi; l'esame microscopico va effettuato sul prodotto diluito a residuo rifrattometrico 8% a 25ºC se superiore e sul prodotto tal quale se inferiore: in quest'ultimo caso il limite del 70% è ridotto in proporzione;

d) impurezze minerali in misura non superiore allo 0,1% del residuo ottico;

e) acido lattico in misura non superiore a 1% del residuo ottico al netto del sale aggiunto.

6. La presenza di bucce e di semi non deve superare il limite del 4% in peso del prodotto finito.

7. È ammessa l'aggiunta dei seguenti ingredienti:

a) sale alimentare;

b) correttori di acidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

c) spezie, erbe, piante aromatiche e relativi estratti.

8. Gli ingredienti di cui al comma 7, lettera *c)*, devono essere evidenziati nell'etichettatura.

Art. 2.

Metodo di analisi

1. Per la determinazione dell'acqua aggiunta ai prodotti che riportano la denominazione di vendita «passata di pomodoro» o «passato di pomodoro» si applica il metodo di analisi UNI ENV 12141 (giugno 1997) e successive modifiche.

Art. 3.

Controlli

1. L'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi effettua controlli a sondaggio in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione della passata di pomodoro attraverso ispezioni e prelievi di campioni da sottoporre ad analisi.

2. Restano ferme le disposizioni concernenti i controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Art. 4.

Destinazione ad altri paesi

1. I prodotti destinati ad altri Paesi riportano la denominazione di vendita prevista od ammessa in tali Paesi.

Art. 5.

Mutuo riconoscimento

1. Il prodotto avente la denominazione di vendita «passata di pomodoro» o «passato di pomodoro», legalmente fabbricato o commercializzato negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricato negli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, può essere commercializzato nel territorio italiano.

Tuttavia è vietato utilizzare la denominazione di vendita «passata di pomodoro» o «passato di pomodoro», anche se accompagnata da integrazioni o specificazioni, per designare un prodotto che si differenzi in modo sostanziale da quello indicato nel presente decreto dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione.

Art. 6.

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 5, del presente decreto si applicano rispettivamente le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I prodotti confezionati in conformità alle norme precedentemente in vigore possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

Roma, 23 settembre 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro per le politiche comunitarie
LA MALFA

05A09437

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la cer-

tificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 27 ottobre 2005;

Considerato che l'Associazione culturale cultori della nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09370

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 23 ottobre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09371

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 31 ottobre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, gia prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 13 giugno 2005, e ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09374

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 maggio 2003, 1º ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 15 ottobre 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo numero 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia prorogata con decreti 29 maggio 2003, 1º ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09375

DECRETO 23 settembre 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 23 ottobre 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09376

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 settembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Pordenone il 28 settembre 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio ACI di Pordenone con nota del 23 settembre 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 28 settembre 2005 dalle ore 10 alle ore 13, a causa di assemblea sindacale del personale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2082/05 del 23 settembre 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme

per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 26 settembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A09394

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato *B* che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE;

Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contratti collettivi di lavoro, applicabili in materia.

2. Per «Personale di volo dell'aviazione civile» si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.

3. Per «Tempo di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.

4. Per «giorno locale» si intende un periodo di tempo di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.

Art. 3.

Orario di lavoro

1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo è pari a 2000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non può superare le 900 ore annue.

2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo è programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.

Ferie

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Riposi

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.

Art. 6.

Informazioni

1. Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.

Art. 7.

Misure di tutela del personale di volo

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.

2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed è compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni.

4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività.

5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 8.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2000/79/CE è pubblicata in GUCE n. L. 302 del 1º dicembre 2000.

— Il testo dell'allegato *B*, della legge 31 ottobre 2003, n. 306: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266, è il seguente:

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131) è publicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93.

Nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 732 del codice della navigazione è il seguente: «732. personale di volo.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparecchi e degli impianti di bordo;

c) il pesonale addetto ai servizi complementari di bordo.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87) è il seguente: «15. Trasferimento al lavoro diurno.

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla presentazione di lavoro notturno, acertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.».

05A09473

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, recante: «Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

AVVERTENZA:

— Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis.* L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera *b)* è soppressa.

Art. 2.

Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.».

Art. 3.

Notifiche e termini di applicazione

1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 2003), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266.

— La direttiva 2002/74/CE è pubblicata in GUCE n. L. 270 dell'8 ottobre 2002.

— La direttiva 80/987/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 283 del 20 ottobre 1980.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1992, n. 36 come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297).* — 1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: *a)* la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; *b)* la data di inizio dell'esecuzione forzata; *c)* la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.

2-*bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.*

3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.

4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: *a)* con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; *b)* —; *c)* con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.

5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.

6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Per la determinazione dell'indennità eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1982, n. 147) come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Fondo di garanzia).* — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

4-*bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.*

5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.».

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si vedano le note all'art. 1.

05A09474

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante: «Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

AVVERTENZA:

— Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Art. 3.

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s^2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s^2.

2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s^2;

b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s^2.

Art. 4.

Valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

2. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte *A*.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte *B*.

4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata.

5. La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

7. La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

8. Il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi periodicamente, e in ogni caso senza ritardo se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessità.

Art. 5.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

3. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 6.

Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;

b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;

c) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Art. 7.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:

a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;

b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Art. 8.

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 9.

Deroghe

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.

Art. 11.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 12.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 4, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.

3. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 3.000 per la violazione dell'articolo 7, comma 3.

Art. 13.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.

2. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.

3. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.

5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

ALLEGATO I
(art. 4, commi 2 e 3)

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO.

1. *Valutazione dell'esposizione.*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) conformemente ai capitoli 4 e 5 e all'allegato *A* della norma ISO 5349-1 (2001).

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

2. *Misurazione.*

Qualora si proceda alla misurazione:

a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);

b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione è eseguita su ogni mano. L'esposizione è determinata facendo riferimento al più alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. *Interferenze.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. *Rischi indiretti.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. *Attrezzature di protezione individuale.*

Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2.

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.

1. *Valutazione dell'esposizione.*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il più alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali ($1,4a_{wx}$, $1,4a_{wy}$, $1a_{wz}$, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato *A* e all'allegato *B* della norma ISO 2631-1 (1997).

La valutazione del livello di esposizione può essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.

Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. *Misurazione.*

Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. *Interferenze.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. *Rischi indiretti.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *d)*, si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. *Prolungamento dell'esposizione.*

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera *g)*, si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266.

— La direttiva 2002/44/CE è pubblicata in GUCE n. L. 177 del 6 luglio 2002.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — *(Omissis)*.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

(Omissis)».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 4 e 8, del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 4 *(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)*. — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 8 *(Servizio di prevenzione e protezione)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-*bis*, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 8-*bis*.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e

protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

c) il *curriculum* professionale.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 3 *(Misure generali di tutela)*. — 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.».

Nota all'art. 6:

— Il testo degli articoli 21 e 22, del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 21 *(Informazione dei lavoratori)*. — 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.».

«Art. 22 *(Formazione dei lavoratori)*. — 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

2. La formazione deve avvenire in occasione:

a) dell'assunzione;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 16 *(Contenuto della sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.».

Nota all'art. 8:

— Il testo della lettera *d)* del comma 1, dell'art. 17, del decreto legislativo citato nelle premesse, è il seguente:

«*d)* istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;».

Note all'art. 11:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione

e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2002/44/CE vedi le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1956, n. 105) abrogato dal presente decreto, recava:

«Art. 24 *(Rumori e scuotimenti)*.».

— La voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'art. 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956, abrogata dal presente decreto, recava:

«48 *(Vibrazioni e scuotimenti)*.».

05A09475

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante: «Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003;

Vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee, di seguito denominate: «SE», di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».

2. A tale fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SE», una società costituita conformemente al regolamento;

b) «società partecipanti», le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

c) «affiliata» di una società, un'impresa sulla quale la società esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;

d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;

e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società;

i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;

l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere — circa le misure previste dall'organo competente — un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della SE;

m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

2) il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società ovvero di opporvisi.

Art. 3.

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. A tale fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:

a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri;

2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:

il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtù del numero 1); e

la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;

b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;

c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il con-

tratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:

a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera *k)*, inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.

7. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

10. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.

11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*.

Art. 4.

Contenuto dell'accordo

1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;

b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;

d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;

e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera *n)*;

f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

3. L'accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.

4. Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

Art. 5.

Durata dei negoziati

1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

Art. 6.

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

1. La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

Art. 7.

Disposizioni di riferimento

1. Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;

b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui la SE annovera lavoratori.

2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;

b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:

1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

3. Se presso diverse società partecipanti esisteva più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.

Art. 8.

Segreto e riservatezza

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'organo competente della SE e delle società partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel territorio italiano non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE, o eventualmente della società partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.

3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.

4. La commissione è composta da tre membri rispettivamente designati:

a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;

b) gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti della società europea;

c) dalle parti di comune accordo.

5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera *c)* del comma 4, quest'ultimo è sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.

6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera *a)* del comma 4.

Art. 9.

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

Art. 10.

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una società partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati.

2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti.

Art. 11.

Sviamento di procedura

1. Qualora dopo la registrazione della società europea intervengano modifiche sostanziali nella società europea, nelle società partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.

2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o stabilimenti della società europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 12.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'articolo 8, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.

2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante di cui all'articolo 8 di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, è costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole dettate all'articolo 8. In caso di mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.

Art. 13.

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

1. Qualora la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da 7 a 10, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle società costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.

3. Il presente decreto non pregiudica:

a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;

b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da quelle del presente decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.

2. All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

ALLEGATO I
(Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7)

Parte prima.

Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

a) l'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori, congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi, nonché agli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE:

1) con allocazione di una o più unità locali situate in uno Stato membro che in precedenza non era

coinvolto nella SE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;

2) con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari almeno il 10% dell'occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute;

d) se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato *ad hoc* composto al massimo da tre membri;

e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti, nonché dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti, nonché dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri;

g) l'organo competente della SE è informato della composizione dell'organo di rappresentanza;

h) quattro anni dopo la sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato.

2. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell'articolo 4, si applicano per quanto possibile gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» è sostituita da «organo di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle disposizioni di riferimento.

Parte seconda.

Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:

a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

b) fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera *c)*, l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile, e a tale fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate;

c) l'organo competente della SE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti;

d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;

e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato *ad hoc* ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

f) qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato *ad hoc* hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

g) le riunioni di cui alla presente parte seconda lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente;

h) prima delle riunioni con l'organo competente della SE, l'organo di rappresentanza o il comitato *ad hoc*, eventualmente allargato conformemente al secondo periodo della lettera *f)* della presente parte seconda, può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;

i) fatto salvo l'articolo 8, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

l) l'organo di rappresentanza o il comitato *ad hoc* può farsi assistere da esperti di sua scelta;

m) nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata.

2. In particolare, la SE prende a proprio carico - salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretariato delle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato *ad hoc.*

Parte terza.

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

1. La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera *b)*;

b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SE.

2. Se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.

3. La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro può determinare le modalità secondo cui devono essere ripartiti i seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.

4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2003, n. 266.

— La direttiva 2001/86/CE è pubblicata in GUCE n. L 294 del 10 novembre 2001.

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, è pubblicato in GUCE n. L. 294 del 10 novembre 2001.

Nota all'art. 2:

— Il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2002, n. 96), è il seguente:

«2. Si presume la possibilità di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente:

a) può nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione;

b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.

3. Quando due o più imprese del gruppo soddisfano uno o più dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio *a)* o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio *b)*, o, infine, quella che soddisfa il criterio *c)*.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non è considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:

a) quando un soggetto che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purché eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attività, di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della società in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorità competenti;

b) quando una società di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purché i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa dì cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvagiardare il pieno valore ditali investimenti. Ai tini della presente lettera, per società di partecipazione finanziaria si intendono le società la cui attività prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché nella gestione e valorizzazione ditali partecipazioni.

6. La presentazione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.

7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel territorio è situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.».

Nota all'art. 13:

— Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, si veda la nota all'art. 2.

05A09476

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 30 settembre 2005, n. **56112.**

Indicazioni per la commercializzazione delle unità da diporto, relativi motori ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Con decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente l'approvazione del codice della nautica da diporto e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, sono state dettate disposizioni integrative al decreto legislativo 14 agosto 1996, n, 436 che recepisce la direttiva 94/25/CE.

In particolare con l'art. 7 sono state individuate le condizioni per l'immissione in commercio e la messa in servizio dei prodotti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ivi compresi i motori entrobordo e fuoribordo a quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina e a gas di petrolio liquefatto derivati da motori aventi le specifiche CE.

Con il successivo art. 13 (disposizioni transitorie) è stata individuata la data del 31 dicembre 2005 quale ultimo termine per la messa in commercio o in servizio per i medesimi prodotti, di cui all'art. 4, nonché per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi.

È stata inoltre individuata la data del 31 dicembre 2006 quale ultimo termine per la commercializzazione e la messa in servizio per i motori a scoppio a due tempi conformi alla precedente normativa.

Rilevata la necessità di consentire, per i prodotti di cui alla presente circolare, giacenti nei magazzini dei fabbricanti e/o dei distributori alla data del 31 dicembre 2005, la loro regolare immissione in commercio ed in servizio anche successivamente a tale data, ed anche al fine di evitare interpretazioni contrarie allo spirito della citata direttiva, si ritiene ora opportuno fornire le seguenti disposizioni applicative che tengono conto di precedenti pareri espressi dalla Commissione europea nella «Guida per l'implementazione delle direttive basate sul nuovo approccio», in particolare per quanto concerne l'art. 3.2. (*b*) della direttiva 2003/44/CE:

1) le unità da diporto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 purché immesse sul mercato entro il 31 dicembre 2005 potranno essere messe in servizio oltre tale data anche in assenza della dichiarazione di conformità prevista dalla direttiva 2003/44/CE, per quanto riguarda i requisiti emissioni gassose ed acustiche;

2) dopo la fine del periodo transitorio di cui al precedente comma 1 i motori entrobordo e i motori entrofuoribordo senza scarico integrato potranno essere installati a bordo di unità da diporto anche se privi dei requisiti previsti per quanto riguarda le emissioni gassose purché siano stati immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2005. Le unità sulle quali saranno installati tali motori potranno essere immesse sul mercato e in servizio dopo il 31 dicembre 2005: esse potranno

non avere la dichiarazione di conformità per il requisito delle emissioni gassose ma dovranno avere la dichiarazione di conformità per il requisito del rumore;

3) i motori entrofuoribordo con scarico integrato e fuoribordo quattro tempi che siano stati immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2005 potranno essere installati su unità da diporto immesse sul mercato anche dopo tale data. La dichiarazione di conformità di tali unità da diporto potrà non contemplare il soddisfacimento dei requisiti di emissioni acustiche ed ambientali;

4) per i motori a due tempi il regime transitorio ha termine il 31 dicembre 2006.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVINCIALI

05A09459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 settembre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2042
Yen	136,25
Lira cipriota	0,5732
Corona ceca	29,553
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68195
Fiorino ungherese	249,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9185
Corona svedese	9,3267
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,790
Franco svizzero	1,5561
Corona islandese	74,12
Corona norvegese	7,8770
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,4330
Nuovo leu romeno	3,5603
Rublo russo	34,3340
Nuova lira turca	1,6230
Dollaro australiano	1,5828
Dollaro canadese	1,4063
Yuan cinese	9,7444
Dollaro di Hong Kong	9,3412
Rupia indonesiana	12391,22
Won sudcoreano	1254,96
Ringgit malese	4,5389
Dollaro neozelandese	1,7414
Peso filippino	67,465
Dollaro di Singapore	2,0353
Baht tailandese	49,440
Rand sudafricano	7,6765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09605

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine pasta orale».

Decreto n. 68 del 22 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0119/001.

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE PASTA ORALE.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1ère Avenue - 20065 m – L.I.D. Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: presso l'officina della Virbac S.A. sita in Carros Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

siringa da 4,2 g di pasta - A.I.C. n. 102729011;

siringa da 10,5 g di pasta - A.I.C. n. 102729023;

siringa da 21 g di pasta - A.I.C. n. 102729035.

Composizione un grammo di pasta orale contiene:

principio attivo: cefalexina (in forma monoidrata) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni nel cane (comprese le piodermiti superficiali) causate da germi sensibili alla cefalexina.

Validità: ventiquattro mesi.

Dopo la prima apertura: quattordici giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

05A09434

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 69 del 22 settembre 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci veterinari prefabbricati sotto indicati fino ad ora registrati a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a. (già Sifra S.p.a.):

RINGER ACETATO CON GLUCOSIO ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100350014;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100350026;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100350038;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100350040;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100350053;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100350154;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100350065;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100350077;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100350089;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100350091;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100350141;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100350115;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100350127;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100350139;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100350103.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO I ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100341015;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100341027;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100341039;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100341041;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100341054;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100341155;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100341066;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100341078;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100341080;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100341092;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100341142;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100341116;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100341128;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100341130;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100341104.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO II ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100342017;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100342029;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100342031;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100342043;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100342056;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100342157;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100342068;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100342070;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100342082;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100342094;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100342144;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100342118;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100342120;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100342132;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100342106.

GLUCOSIO CON SODIO CLORURO III ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100343019;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100343021;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100343033;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100343045;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100343058;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100343159;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100343060;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100343072;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100343084;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100343096;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100343146;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100343110;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100343122;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100343134;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100343108.

FRUTTOSIO 5% ACME:

flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100344011;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100344023;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100344035;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100344047;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100344050;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100344151;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100344062;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100344074;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100344086;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100344098;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100344148;

contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100344112;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100344124;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100344136;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100344100.

RINGER ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100347018;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100347020;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100344032;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100347044;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100347057;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100347158;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100347069;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100347071;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100347083;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100347095;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100347145;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100347119;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100347121;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100347133;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100347107.

RINGER ACETATO ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100349012;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100349024;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100349036;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100349048;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100349051;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100349152;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100349063;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100349075;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100349087;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100349099;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100349149;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100349113;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100349125;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100349137;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100349101.

ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100332016;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100332028;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100332030;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100332042;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100332055;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100332156;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100332067;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100332079;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100332081;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100332093;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100332143;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100332117;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100332129;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100332131;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100332105.

ELETTROLITICA REIDRATANTE III CON GLUCOSIO ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100331014;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100331026;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100331038;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100331040;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100331053;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100331154;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100331065;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100331077;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100331089;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100331091;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100331141;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100331115;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100331127;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100331139;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100331103.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO (ELETTROLITICA SELETTIVA) ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100334010;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100334022;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100334034;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100334046;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100334059;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100334150;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100334061;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100344073;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100334085;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100334097;
contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100334147;
contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100334111;
contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100334123;
contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100334135;
contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100334109.

ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO ACME:
flacone in vetro 50 ml - A.I.C. n. 100333018;
flacone in vetro 100 ml - A.I.C. n. 100333020;
flacone in vetro 250 ml - A.I.C. n. 100333032;
flacone in vetro 500 ml - A.I.C. n. 100333044;
flacone in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 100333057;
sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100333158;
sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100333069;
sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100333071;
sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100333083;
sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100333095;

contenitore in polipropilene 50 ml - A.I.C. n. 100333145;

contenitore in polipropilene 100 ml - A.I.C. n. 100333119;

contenitore in polipropilene 250 ml - A.I.C. n. 100333121;

contenitore in polipropilene 500 ml - A.I.C. n. 100333133;

contenitore in polipropilene 1000 ml - A.I.C. n. 100333107,

è ora trasferita alla società ACME S.r.l. che ne effettuerà la produzione presso la società Fresenius Kabi Italia S.p.a., Isola della Scala (Verona) Via Camagre 9;

Gli stampati delle confezioni dei medicinali per uso veterinario devono essere posti in commercio così come in precedenza autorizzati da questa Amministrazione fatto salvo quanto disposto dal presente decreto.

I medicinali veterinari prefabbricati restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla ditta interessata.

05A09436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis».

Provvedimento n. 203 del 22 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: RINGVAC BOVILIS vaccino antitricofitosi bovina.

Confezioni: flacone liofilizzato 5 dosi+flacone solvente 10 ml - A.I.C. n. 102378015.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Farmaceutici Gellini S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 1 flacone da 20 dosi+1 flacone di solvente da 40 ml - A.I.C. n. 102378041.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09432

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doprovet»

Provvedimento n. 204 del 22 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DOPROVET nelle confezioni:

10 cpr da 100 mg in blister - A.I.C. n. 102898018;

20 cpr da 100 mg in blister - A.I.C. n. 102898020;

30 cpr da 100 mg in blister - A.I.C. n. 102898032;

10 cpr da 200 mg in blister - A.I.C. n. 102898044;

20 cpr da 200 mg in blister - A.I.C. n. 102898057;

30 cpr da 200 mg in blister - A.I.C. n. 102898069.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto: variazione tipo IB n. 7c: modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito, escluso il rilascio lotti.

Variazione tipo IA, n. 8b: modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e i tests per il controllo di qualità del prodotto finito.

Sono autorizzate le variazioni di tipo IB e IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernenti l'aggiunta del sito produttivo Intervet GesmbH, Siemensstrasse 105 - A - 1210 Wien (Austria), oltre al sito produttivo attualmente autorizzato, per tutte le operazioni di produzione (produzione in bulk, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio lotti).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Prilenal».

Decreto n. 70 del 23 settembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/152/1-5/01.

Specialità medicinale per uso veterinario: PRILENAL.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: Officina Ceva Santè Animale - Z.I. Très le Bois - Loudeac (Francia) e officina Europhartech - 1 Rue Henri Matisse - B.P. 23 - Lempdes (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 15 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 103743011;

1 blister da 15 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 103743023;

1 blister da 15 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 103743035;

1 blister da 7 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 103743047;

1 blister da 3 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103743050.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

Enalapril maleato	1 mg	2,5 mg	5 mg	10 mg	20 mg
pari ad enalapril	0,764 mg	1,911 mg	3,822 mg	7,645 mg	15,289 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca lieve, moderata, o grave entità causata da rigurgito mitralico e cardiomiopatia dilatativi, in associazione alla terapia con diuretici (furosemide, se associata o meno a digossina).

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

05A09431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apramicina 10% solubile».

Decreto n. 71 del 26 settembre 2005

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato APRAMICINA 10% SOLUBILE fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly di Sesto Fiorentino (Firenze) è ora trasferita alla società Ascor Chimici S.r.l., con sede in Bertinoro (FC) codice fiscale 00136770401 alle condizioni di seguito indicate:

produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Bertinoro (FC), via Piana, 265.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09435

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Provvedimento n. 215 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON ASCIUTTA.

Confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714107;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714095;

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717210;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714222;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714145.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 4: sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Si autorizza la sostituzione dell'olio di arachidi con la paraffina liquida leggera.

La composizione ora autorizzata è la seguente (per tubo siringa da 5 ml):

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità resta invariata (24 mesi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 216 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario CEFATRON ASCIUTTA.

Confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714107;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714095;

20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717210;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714222;

100 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714145.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I n. 23: modifica delle condizioni di conservazione.

Si autorizza la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto.

La frase «conservare al riparo dalla luce» viene sostituita con «conservare il prodotto ad una temperatura non superiore a +25ºC».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09428 - 05A09429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otopet Terapia».

Provvedimento n. 217 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario OTOPET TERAPIA nella confezione: flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100052012.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica di composizione limitatamente agli eccipienti, allo scopo di conferire maggior stabilità alle proprietà chimico fisiche del prodotto finito.

La composizione quali-quantitativa della specialità medicinale per uso veterinario suindicata ora autorizzata è la seguente: composizione per 1 ml di prodotto:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio per centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09430

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Bureau Veritas Italia S.p.a.», in Milano.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 22 settembre 2005, l'organismo «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione di conformità delle prove iniziali, ispezioni in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti per la famiglia di «Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

05A09385

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo «I.V.I. Istituto verifiche impianti S.r.l.», in Barletta.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 21 settembre 2005 il seguente organismo «I.V.I. Istituto verifiche impianti S.r.l.», via Libertà, 59, Barletta:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A09384

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501232/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.